



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

**SERVIZIO DI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ARIA
COMPRESSA (COMPRESSORI) DI ACQUE SPA zona PISANA-PONTEDERA-
LUCCHESIA**

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**

Acque Spa

ART. 1 OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di verifica, controllo, manutenzioni ordinarie e straordinarie ed eventuali sostituzioni di impianti di aria compressa (compressori) da eseguirsi su impianti, laboratori e sedi gestiti da Acque Spa.

L'importo per lo svolgimento di tali prestazioni ammonta a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per oneri della sicurezza e di cui Euro 90.000,00 di costi della manodopera.

L'incidenza percentuale manodopera è pari al 36%.

Le prestazioni verranno eseguite secondo le istruzioni tecniche e le procedure vigenti previste dal sistema di gestione impianti in vigore in Acque spa e su indicazione del Direttore dell'Esecuzione nominato e del personale di riferimento di Acque spa.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 è prevista per il presente appalto clausola di opzione di incremento delle prestazioni per ulteriori € 50.000,00 (cinquantamila /00) e della durata del contratto al fine di eseguire tale incremento pari a sei mesi. In caso di attivazione di tale incremento, che avverrà a totale discrezione della Stazione Appaltante, le prestazioni dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione senza che si possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si provvederà ad aggiudicare il presente appalto secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. espresso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'importo contrattuale complessivo calcolato applicando all'importo a base d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, il ribasso percentuale offerto e sommando a tale importo gli oneri della sicurezza, deve intendersi quale massimale di spesa per questa società e non rappresenta in alcun modo un impegno all'ordinazione delle prestazioni per l'intero ammontare.

La Stazione Appaltante aderisce all'interpretazione di ANAC, fornita nel parere n° 528/2023, ai sensi dell'art. 2. Comma 3 del D.Lgs 36/2023, secondo la quale il costo della manodopera fa parte dell'importo a base di gara su cui sarà applicato (per definire l'importo contrattuale) il





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

ribasso offerto, fermo l'obbligo di verifica di congruità se il costo indicato nell'offerta è inferiore a quello precisato dalla stazione appaltante.

ART. 3 REQUISITI SPECIFICI DI GARA

3.1 Sopralluogo Obbligatorio

È previsto, a pena di esclusione dalla presente selezione concorrenziale, un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentante o di suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità da mostrare in sede di sopralluogo all'operatore di Acque SpA) degli impianti di seguito specificati.

Tale sopralluogo è da ritenersi strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi pertanto necessario alla miglior valutazione dei servizi da effettuare.

Sono stati individuati due impianti in cui effettuare i sopralluoghi che a titolo esemplificativo possiedono sistemi di aria compressa (soffianti per depurazione e compressori per acquedotto) che hanno le principali caratteristiche tecniche oggetto dell'appalto:

- Sala compressori dell'impianto di depurazione DEPURATORE PISA NORD SAN JACOPO;
- Sala compressori della Centrale LA ROSA TERRICCIOLA.

Resta fermo che l'impresa, con il solo fatto di partecipare alla presente Selezione concorrenziale per l'individuazione del prestatore di servizio, dichiara di assumersi ogni consequenziale responsabilità relativamente alla presa in visione dei luoghi e zone interessate dal servizio.

I sopralluoghi potranno essere eseguiti previo appuntamento da prendere almeno 2 gg prima con il personale incaricato della Stazione appaltante indicato nell'allegato 2 "modulo sopralluoghi".

Per ogni singolo sito la Ditta dovrà compilare l'allegato 2 "modulo sopralluoghi" con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stato effettuato il singolo sopralluogo, facendosi timbrare e controfirmare dal personale della Stazione appaltante il medesimo per riscontro della visita effettuata.

L'allegato 2 "modulo sopralluoghi" dovrà dunque essere timbrato e controfirmato in calce dalla Ditta e quindi fatto pervenire alla Stazione appaltante a cura ed onere esclusivi della Ditta partecipante unitamente alla documentazione di gara così come indicato nel disciplinare.

3.2 Disponibilità sede

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato, almeno una sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

schedulazione delle attività; di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività operative, servizi per il personale.

Detta struttura dovrà essere ubicata sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto e garantire un servizio di PRONTO INTERVENTO di massimo 5H dalla avvenuta constatazione del guasto.

Il mancato allestimento della sede entro il termine stabilito darà diritto alla Committente alla risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

• MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ARIA COMPRESSA (COMPRESSORI)

a) Manutenzione ordinaria da eseguirsi 2 volte l'anno (ogni sei mesi) oppure da concordare o su specifica richiesta del Direttore Lavori o del personale operativo di Acque spa (secondo quanto descritto nello schema di funzionamento manuale di istruzioni di ciascuna macchina, inoltre le tempistiche di manutenzione potranno essere diverse a seconda della tipologia di funzionamento e delle caratteristiche dell'impianto) riconducibile a:

1. controllo accurato di tutto l'impianto che tutto sia perfettamente funzionante (ISPEZIONE PRINCIPALE): controllare i pezzi soggetti ad usura, verifica della macchina (rumorosità, vibrazioni etc)
2. controllo manometri,
3. controllo indicatori di livello,
4. controllo apparecchiature elettriche di raffreddamento ove applicabile
5. controllo temperatura
6. controllo tenute
7. controllo valvole
8. Controllo elementi elettrici di gestione macchina: unità di comando e controllo se presente, pressostato etc
9. controllo e pulizia di eventuali aperture di ventilazioni calotte
10. ispezione dei raccordi, dei giunti e delle valvole
11. ispezione filtri di aspirazione: pulizia e lavaggio o sostituzione se necessario (da sostituire almeno una volta l'anno)
12. controllo dei componenti: tubi flessibili, raccorderia etc
13. controllo pulegge: verifica corretto funzionamento e che non presentino insoliti segni di usura o danni evidenti
14. sostituzione olio lubrificante (se presente) con classe di viscosità secondo quanto raccomandato dalla casa costruttrice nel manuale di uso e manutenzione.
15. Sostituzione eventuali filtri olio
16. Sostituzione guarnizioni usurate
17. Pulizia, lavaggio e sostituzione grasso lubrificante sulle parti meccaniche
18. verifica della sensibilità e della giusta sequenza di intervento degli automatismi di regolazione
19. controllo dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza: sostituire se guasti, usurati o datati (manutenzione straordinaria vedi paragrafo successivo)
20. controllo, ove necessario, dell'olio di altre parti meccaniche ed eventuale rabbocco



21. controllare le condizioni delle cinghie
22. controllare rumorosità cuscinetti
23. ispezione finale
24. controllo delle apparecchiature elettriche e delle connessioni
25. pulizia della bacinella di raccolta della condensa e degli scarichi a bordo se presenti
26. pulizia e controllo dell'efficienza dei sistemi automatici di spurgo
27. manutenzione elementi di trattamento aria compressa, se presenti; manutenzione separatori, filtri di ogni tipo, essiccatori, sostituzione filtri, raccoglitori di condensa etc
28. smaltimento materiali, olio, condensa etc nel rispetto dell'ambiente
29. accurata pulizia dell'area di lavoro, mezzi ausiliari, finestrelle controllo olio etc
30. rilascio, su ogni impianto, delle schede di sicurezza delle sostanze, preparati o prodotti utilizzati
31. archiviazione informatica su data base delle operazioni effettuate, delle schede e di qualsiasi richiesta della direzione lavori

L'appaltatore per ciascuna manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente al manuale di uso e manutenzione per la presa visione dei Rischi residui e Pericoli principali.

Per ogni intervento effettuato sia dovrà essere sempre rilasciato o archiviato su base informatica un buono di lavoro o bolla di lavoro a testimonianza degli interventi effettivamente effettuati.

• **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ARIA COMPRESSA**

Negli interventi di manutenzione con corrispettivo a misura la fornitura di materiali sarà contabilizzata secondo i listini prezzi ufficiali delle Aziende Costruttrici in vigore al momento della richiesta di intervento.

La ditta offerente dovrà pertanto presentare in fase di gara un unico ribasso percentuale, che sarà applicato per tutta la durata dell'affidamento su tutte le forniture, indipendentemente dalla ditta costruttrice delle apparecchiature da mantenere, sui listini prezzi ufficiali delle Aziende costruttrici in vigore al momento della richiesta di intervento. La base per il calcolo sarà pertanto, per tutta la durata dell'affidamento, il Listino Ufficiale in vigore all'atto della presentazione della richiesta di intervento.

Si indicano di seguito, ai soli fini informativi, le Aziende commerciali con fornitura prevalente per le quali l'Assuntore dovrà fornire copia di listini ufficiali in vigore all'atto dell'offerta:

- Kaeser
- Aerzen
- Fini
- Abac
- Robuschi
- Gentilin
- Fiac
- B&B compressori



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

- Atlas Copco
- Air com
- Emmercom
- Ceccato
- Boge
- Flygt

Le manutenzioni straordinarie e le eventuali sostituzioni complete o di componenti, dovranno essere accompagnate da preventivo di spesa, soggetto alla approvazione della Direzione Lavori o da un suo delegato e potranno essere imputate nell'importo contrattuale; inoltre è richiesto il pronto intervento entro 5 ore dalla chiamata.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le istruzioni tecniche e le procedure vigenti previste dal sistema di gestione impianti in vigore in Acque spa

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire le opere di manutenzione a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche e ai libretti di uso e manutenzione delle macchine oggetto della riparazione; è altresì obbligato ad utilizzare esclusivamente ricambi originali; in caso di mancanza di questi, dovrà essere data comunicazione esplicita nel preventivo; laddove niente sia specificato, si intende che siano stati utilizzati ricambi originali della casa madre.

Resta ferma la possibilità da parte della stazione appaltante di chiedere dimostrazione dell'effettivo utilizzo dei pezzi di ricambio originali richiedendo copia del DDT di Acquisto alla casa madre.

Inoltre, dovrà, in caso di necessità, provvedere in autonomia alla manutenzione straordinaria in assistenza presso la casa costruttrice o centro assistenza specializzato.

ART. 6 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

4.1. Opzione temporale

Ferma restando la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, qualora alla scadenza contrattuale prevista l'importo del contratto non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore la prosecuzione del contratto fino ad ulteriori sei mesi, quale elemento opzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023.

ART. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Sono considerati oggetto del presente capitolato speciale di appalto tutti gli impianti gestiti dalla società Acque Spa, meglio descritti nelle Tabelle allegate al presente capitolato.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

L'appaltatore si impegna ad eseguire le Attività oggetto dell'appalto anche su eventuali impianti o apparecchi non presenti nelle Tabelle e che comunque saranno presi in gestione o sono già gestiti da Acque Spa; le manutenzioni su tali apparecchi saranno retribuite secondo l'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

ART. 8 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il personale che l'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione per l'esecuzione delle attività dovrà essere adeguato, per numero e qualità, a garantire la corretta esecuzione delle opere di cui all'art. 4. Inoltre, l'appaltatore dovrà essere in grado di assicurare assistenze murarie o di carpenteria metallica di modesta entità, propedeutiche alle opere di cui art. 4.

ART. 9 SPECIFICHE OPERATIVE

Tutte le operazioni necessarie all'esecuzione delle attività di manutenzione delle apparecchiature dovranno essere effettuate rispettando le norme igieniche e di sicurezza definite dalle Normative vigenti, nonché dalle modalità operative e procedure e standard definiti da Acque spa.

Le operazioni di manutenzione delle apparecchiature dovranno essere eseguite secondo le indicazioni contenute nei manuali operativi e nelle schede tecniche dei macchinari stessi: tale documentazione, se presente presso gli archivi delle unità operative di zona, verrà messa a disposizione dal personale tecnico di Acque incaricato altrimenti sarà cura dell'appaltatore recuperare la documentazione necessaria per completare il corredo documentale di ciascuna macchina.

ART. 10 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno tra gli altri, a totale carico dell'appaltatore e si intenderanno comunque compresi nel prezzo dell'appalto, tutti gli oneri:

1. osservare le norme in vigore in merito all'assunzione di mano d'opera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale;
2. informare i lavoratori in merito ai rischi specifici correlati alla tipologia del lavoro, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza antinfortunistica, che devono essere assicurate attraverso una corretta programmazione dell'attività di cantiere;
3. attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso dell'esecuzione delle attività e ciò anche qualora l'Impresa non sia aderente alle Associazioni di categoria;
4. provvedere a prendere tutte le misure idonee a garantire l'incolumità dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, (dovendo operare anche in ambienti aperti al pubblico) provvedendo altresì all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
5. eseguire, a proprie cure e spese, i lavori di sistemazione provvisoria delle aree oggetto degli interventi ordinati ai sensi del presente Capitolato necessari per il corretto svolgimento delle attività stesse;



6. assumere a proprio carico le spese per le assicurazioni contro i furti dei propri beni, attrezzature, materiali ed i mezzi d'opera che dovessero verificarsi durante l'esecuzione e fino al termine delle prestazioni;
7. assumere a proprio carico tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale;
8. predisporre e mettere in opera idonea segnaletica di sicurezza come previsto dalla normativa vigente. Nei casi di temporanea occupazione della carreggiata stradale durante la normale circolazione del traffico di autoveicoli o in caso di particolari condizioni atmosferiche dovrà altresì essere utilizzata la segnaletica necessaria prescritta dalle norme e dal codice della strada, così come idonea segnaletica dovrà essere predisposta nell'area dove verranno eseguite le attività, evitando di ostacolare il normale flusso di traffico in quella zona, tutto ciò sia in periodo diurno che notturno o per scarsa visibilità;
9. provvedere affinché le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto, nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati, siano essi proprietà o noli forniti dall'Appaltatore, siano:
 - omologati;
 - collaudati;e risultino nelle migliori condizioni d'uso, adeguati alle attività da eseguire e compatibili con la tipologia del servizio da svolgere;
10. curare l'ottenimento, l'emissione e la redazione esatta di tutti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, le certificazioni ed i permessi di trasporto, e i documenti fiscali necessari, e rispondere di eventuali mancanze o imperfezioni di fronte a contestazioni mosse da Organi di Polizia o di controllo;
11. consentire l'accesso e la permanenza in cantiere e nelle aree interessate ai attività del personale Acque Spa addetto al controllo dei cantieri;
12. provvedere alla pulizia quotidiana del cantiere o luogo di lavoro e lo sgombrò, a prestazioni ultimate, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato o non facente parte delle opere, ripristinando lo stato preesistente;
13. effettuare il carico, trasporto, scarico stoccaggio e custodia, secondo le norme vigenti in materia, di tutti i materiali occorrenti per realizzare le prestazioni richieste.
14. impiego degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché l'assistenza alle attività e la direzione di cantiere.

ART. 11 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E MODALITÀ ESECUTIVE

Le attività oggetto della presente convenzione saranno organizzate e pianificate dai tecnici di Acque Spa nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie risorse.

I tecnici di Acque Spa compileranno per ogni consegna attività il modulo: ordine di intervento stabilendo di volta in volta i tempi di esecuzione.

La disciplina in materia di sicurezza sarà affidata al CTS di zona secondo le procedure in vigore ad Acque spa. Il CTS dovrà valutare e rilasciare l'autorizzazione al lavoro della Ditta vincitrice dell'appalto.



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

L'appaltatore, per mezzo del proprio personale delegato, è tenuto a controfirmare il modulo di consegna dei lavori ed al rispetto delle modalità operative e delle esigenze di Acque SpA.

Quotidianamente, dovranno informare tramite modulo a ciò preposto, circa la programmazione del giorno successivo, da comunicare al DE incaricato ed al CTS di zona secondo le procedure della società appaltatrice.

Rimane salva la possibilità, in qualsiasi momento, di dover assicurare interventi non previsti nella programmazione di cui sopra: la comunicazione di tali contingenze operative avverrà generalmente per via telefonica, ma potrà avvenire altresì per iscritto, a mezzo telefax o via E-mail.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dai contratti applicativi, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'art. 3 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione, rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese, ferma restando la possibilità per il concorrente di indicare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione tra la documentazione amministrativa, specificando le relative ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.



L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei servizi.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle

fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Considerato che la Società aggiudicataria sarà incaricata del recapito sia delle raccomandate dei solleciti bonari di pagamento per velocizzare l'incasso delle somme invase e proseguire legittimamente con la successiva attività di recupero del credito in caso di ulteriore inadempimento, che delle raccomandate di comunicazione di messa in mora, ne consegue che la corretta e puntuale consegna all'utente comporta la riscossione delle somme dovute nei tempi previsti e che qualora le aspettative fossero disattese arrecherebbero un grave pregiudizio economico finanziario all'Ente appaltante.

Per i motivi sopra addotti, e non è applicabile per il presente appalto la previsione di cui all'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023.

12.1 Subcontratti

L'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Qualora la stazione appaltante ravvisi profili che riconducono la prestazione al novero del sub-appalto, rifiuta la richiesta dall'appaltatore, con invito a presentare la domanda di sub-appalto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La comunicazione del sub-contratto deve avvenire prima dell'inizio della prestazione e deve essere inviata al Responsabile dell'esecuzione.

L'attività oggetto di sub-contratto potrà iniziare solo dopo l'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione.

È onere dell'appaltatore accertare l'Idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/2008 del sub-contraente.

Se l'attività subaffidata rientra nell'elenco delle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1, L. 190/2012, l'appaltatore potrà rivolgersi solo ad Operatori economici iscritti, ai sensi dell'art.1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella "white list" istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa.

I corrispettivi per le attività subaffidate possono essere corrisposti direttamente dalla stazione appaltante o, nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 nonché per scelta del subcontraente, possono essere corrisposti dall'appaltatore.

Nell'invio della comunicazione del sub-contratto, l'impresa appaltatrice dovrà dichiarare la forma di pagamento del sub-contraente:

1. Nelle ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, questo viene corrisposto al verificarsi delle medesime condizioni previste dal presente Capitolato e con le medesime tempistiche previste per il pagamento dell'appaltatore, ovvero in forza di quanto stabilito nella parte relativa alla disciplina economica del presente capitolato.

2. Nelle ipotesi di pagamento da parte dell'appaltatore, il sub-contraente qualora sia una microimpresa o piccola impresa, sarà necessario oltre che una clausola contrattuale chiara, specifica ed inequivocabile, anche una dichiarazione dell'impresa subappaltatrice nella quale rinuncia al diritto di ricevere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante. In tale ultimo caso corre l'obbligo per l'appaltatore di presentare alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dai sub-contraenti di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento dello stato di avanzamento servizio successivo se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subcontraenti dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subaffidatari non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di sub-contraenti una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

È stata predisposta da Acque S.p.a. un'apposita modulistica di comunicazione dei sub-contratti (in particolare, sul sito di Acque S.p.A., nella sezione "Fornitori", sottosezione "Diventare fornitori", è disponibile il modello "MODULISTICA PER COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI").

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 13 MODIFICHE O VARIANTI

In ipotesi di modifiche o varianti contrattuali di qualsivoglia natura di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e, pertanto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto a darne esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 14 NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le Norme di sicurezza di carattere generale e particolare vigenti o che venissero emanate, nonché alle disposizioni particolari in vigore all'interno degli impianti e nell'area dove dovrà eseguirsi l'intervento richiesto da Acque e al regolamento della Normativa vigente.



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

In merito a quanto detto, l'appaltatore è tenuto a predisporre il "Piano Operativo della Sicurezza Fisica Dei Lavoratori", secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Tale Piano dovrà contenere una illustrazione delle attività svolte, in funzione della sicurezza dei lavoratori impiegati, con l'individuazione dei rischi prevedibili e le misure atte ad ovviarli, ivi compresi i provvedimenti finalizzati al controllo del rispetto di tali misure.

Ciascun lavoratore, prima dell'inizio dell'espletamento delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto, dei contenuti della INFORMATIVA RISCHI e di quelle parti dei piani particolari concernenti la lavorazione a cui è addetto.

L'appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali propri subappaltatori autorizzati, nei confronti del loro personale dipendente.

ART. 15 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

In ottemperanza all'art. 11 e all'Allegato I.01 del Codice, la stazione appaltante indica che il contratto collettivo più attinente, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, applicabile al dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL Metalmeccanici.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice e in conformità all'Allegato I.01.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Acque Spa prima della firma del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.Lgs. n° 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al presente articolo.



ART. 16 DISCIPLINA SUI LUOGHI DI INTERVENTO

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina ed il buon ordine sui luoghi di intervento nei quali si trova ad operare ed è obbligata a far osservare dal proprio personale, comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni assegnati, tutte le disposizioni di legge e regolamenti adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato e del comportamento complessivo del personale da essa dipendente.

ART. 17 ATTREZZATURA E MEZZI D'OPERA

Per l'erogazione l'appaltatore garantisce la disponibilità di automezzi furgonati equipaggiati con attrezzature idonee ed in grado di assicurare gli spostamenti logistici del personale e delle apparecchiature.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni di legge.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi dovranno essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso.

ART. 18 CONTABILITA'E PAGAMENTI

I servizi verranno contabilizzati bimestralmente e di seguito fatturati in base agli articoli riportati nell'elenco prezzi allegato e nel modulo "ordine di intervento" o altro mezzo informatico fornito da Acque spa.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Acque S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Acque S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.

Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Acque S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Acque S.p.A. direttamente a favore di



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68 comma 8 del D. Lgs 36/2023.

ART. 19 PENALI

Per ogni giorno di ritardo per il completamento delle prestazioni richieste così come previsto nel modulo ordine/rendiconto intervento di cui al comma 2 dell'art. 7 verrà applicata la sanzione di € 50,00 (Euro cinquanta/00);

Nel caso la stazione appaltante a seguito delle prove previste in Art. 2 valuti la riparazione come inadeguata si applicherà una penale di Euro 300.

Il contratto si risolverà di diritto raggiunto un valore di penali pari al 10% del valore del contratto.

ART. 20 GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'impresa appaltatrice provvederà all'esecuzione del servizio in appalto con proprio personale, assumendone in via esclusiva ogni obbligo ed onere assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività e comunque prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone, alle cose di proprietà della Acque Spa e di terzi, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile verso terzi, con un massimale di almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

L'appaltatore dovrà fornire ad Acque Spa copia autenticata della polizza assicurativa, prima della consegna dei lavori. Tale polizza, unitamente al presente Capitolato Normativo, formerà parte integrante del contratto.

L'assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore assunte in forza del contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto, l'appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni cagionati dovessero eccedere i massimali previsti nella polizza assicurativa.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, la Committente potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai



sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 35/2023, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- f) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 90 giorni;
- l) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE Spa.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest'ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Le eventuali controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria: in tale caso il Foro competente risulta essere quello di Pisa.

ART. 23 REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

Ai fini della determinazione dell'effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la stazione appaltante utilizzerà l'indice **50500000-0**.

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante monitora l'andamento del predetto indice con frequenza semestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La Stazione appaltante dispone la revisione dei prezzi contrattuali, senza la necessità della presentazione di apposita istanza da parte dell'Appaltatore, qualora la variazione dell'indice utilizzato determini una variazione, in aumento o diminuzione, eccedente il 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale.

A tal fine, la stazione appaltante utilizza quale riferimento il valore dell'indice vigente al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, terzo periodo dell'Allegato II.2-bis del Codice, per l'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

In caso di variazione dell'indice utilizzato, la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore la variazione rilevata, entro 90 giorni decorrenti dall'avvenuta rilevazione e procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

ART. 24 ANTICIPAZIONE

Considerata la natura e la modalità di esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato la cui esecuzione non può essere regolata da apposito cronoprogramma per la necessità di una esecuzione immediata del servizio è da considerarsi rientrante nelle ipotesi descritte all'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, non troverà applicazione l'istituto dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 25 PRIVACY

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a



comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall' articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula dei contratti applicativi, con



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: “Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto”).

ART. 27 REFERENTI TECNICI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

I Referenti Tecnici e Direttore dell’esecuzione è la persona di seguito indicata:
Ing Olivieri Matteo

Il Redattore
Ing Matteo Olivieri

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Demetrio Dario Foti

